

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PETRARA, BAIARDI, CARDINALE, LOPS,  
CONSOLI, GIANOTTI, VISCONTI, VOLPONI, SENESI e MERIGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

#### Norme per l'installazione di impianti tecnici

ONOREVOLI SENATORI. – L'interruzione della IX legislatura ha impedito che il presente disegno di legge fosse approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

Infatti, la Commissione industria del Senato, dopo un lavoro intenso e proficuo compiuto da tutte le forze politiche, approvò in sede legislativa, nella seduta del 14 gennaio 1987, un testo riscritto rispetto al disegno di legge originario, interpretando e accogliendo le proposte elaborate dalle organizzazioni sindacali degli installatori. La riproposizione del testo approvato tiene conto solo di alcuni emendamenti proposti dagli ordini professionali degli ingegneri e dei periti nel corso della discussione della proposta di legge nella Commissione industria della Camera. Naturalmente, l'articola-

to non ha subito alcuno stravolgimento. Sono queste le ragioni per le quali si raccomanda una rapida approvazione.

Inoltre, il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di procedere ad una opportuna regolamentazione giuridica della installazione degli impianti tecnici, sia nelle civili abitazioni, sia nei luoghi pubblici, in presenza di alti tassi di incidentalità, confermati dalle più recenti rilevazioni dell'ISTAT.

Le statistiche, infatti, forniscono dati allarmanti, a causa della carenza di sicurezza degli impianti: 4.000 morti all'anno per incidenti domestici, il doppio di quelli causati da infortuni sul lavoro; tra questi, circa 500 sono attribuiti alla inadeguatezza degli impianti elettrici.

Oggi, a fronte di una «folta» normativa tecnica anche comunitaria, non esiste nessuna forma di controllo sulla reale applicazione delle norme previste in materia e delle direttive comunitarie.

Vi è, quindi, una situazione di rischio gravissimo permanente per gli utenti di impianti.

È indubbio che senza perizie particolareggiate, adeguati controlli e precise garanzie di sicurezza, il livello di incidentalità rischia di mantenersi elevato e di accrescersi, nonostante siano intervenute importanti innovazioni nel campo della tecnologia, nelle apparecchiature e negli impianti, troppo spesso installati, senza le dovute avvertenze ed istruzioni, da improvvisati installatori privi di capacità professionale e di strutture imprenditoriali, che sempre più alimentano sul mercato del lavoro il fenomeno deleterio dell'abusivismo, a tutto danno dei cittadini, ma anche a danno del fisco.

L'obiettivo centrale che si intende conseguire con il presente disegno di legge è la estensione e l'integrazione della sicurezza sociale dei cittadini nelle abitazioni e nei luoghi pubblici, mediante alcuni strumenti di prevenzione, individuati nel collaudo degli impianti, eseguiti a cura del proprietario degli edifici o dagli operatori professionali dipendenti dagli organismi pubblici preposti al rilascio di autorizzazioni in base alle disposizioni legislative regolamentari vigenti o da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali; nella sottoscrizione, da parte dell'installatore regolarmente iscritto nel registro delle ditte o all'albo provinciale dell'artigianato, di una dichiarazione di conformità; nel rilascio da parte dei comuni dei certificati di abitabilità o di uso.

Si procede, con tali strumenti, attraverso la completa collaborazione tra la categoria artigiana e l'amministrazione locale, ad un primo e valido incremento dei livelli di sicurezza a favore e nel diritto di tutti i cittadini.

L'articolato, in questa ottica, infatti, corrisponde alle aspettative di una categoria che, lungi dal porre all'attenzione del Parlamento problemi corporativi, intende esercitare l'atti-

ività professionale con serietà e competenza e, nel contempo, introduce norme di prevenzione e di sicurezza per gli utenti.

Il disegno di legge si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 elenca gli impianti che devono essere installati ai sensi della legge.

L'articolo 2 individua i soggetti abilitati alla installazione degli impianti tecnici nelle imprese singole o associate regolarmente iscritte nel registro delle ditte o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

L'articolo 3 elenca i requisiti tecnico-professionali che devono essere posseduti dagli installatori per ottenere l'iscrizione alle camere di commercio.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

L'articolo 7 fissa il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per le attività di ricerca e di prevenzione.

L'articolo 8 introduce l'obbligo del rilascio da parte dell'installatore di una dichiarazione di conformità degli impianti, realizzati a regola d'arte, alle norme tecniche di sicurezza. Tale dichiarazione costituisce una forma di responsabile partecipazione dell'impresa installatrice al conseguimento della garanzia della sicurezza sociale e nello stesso tempo una documentazione indispensabile per procedere al collaudo degli impianti.

Gli articoli 9 e 10 obbligano il proprietario dell'edificio a depositare presso il comune il certificato di collaudo degli impianti installati allo scopo di ottenere il certificato di abitabilità e di uso.

L'articolo 12 demanda al Ministro dell'industria, commercio e artigianato il compito di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, il regolamento di attuazione.

L'articolo 13 prevede sanzioni per quanti eseguono impianti tecnici in violazione delle norme contenute nella legge.

L'articolo 14 abroga le norme e le disposizioni in contrasto con la legge e fa obbligo ai comuni di adeguare i propri regolamenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Attività)*

1. Sono soggetti alla presente legge:

a) gli impianti di trasporto, di distribuzione, di utilizzazione e produzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici; gli impianti radiotelevisivi, elettrici ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di scariche atmosferiche;

b) gli impianti di riscaldamento e climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

c) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, uso e accumulo di acqua;

d) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme;

e) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

f) gli impianti di protezione antincendio.

2. Non sono soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti ubicati all'interno di immobili adibiti ad attività produttive, per i quali continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia.

## Art. 2.

*(Soggetti)*

1. Sono abilitate alla installazione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte previsto dal regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, o all'albo provinciale delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'imprenditore ovvero di un responsabile tecnico espressamente preposto dallo stesso.

## Art. 3.

*(Requisiti tecnico-professionali)*

1. I requisiti tecnico-professionali sono:

a) laurea in materia tecnica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma di scuola secondaria superiore nel ramo specifico dell'attività, conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento - di almeno un anno - alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

c) titolo conseguito ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, e della legge 14 novembre 1967, n. 1146, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;

d) prestazione d'opera in qualità di operaio installatore, qualificato nel ramo specifico delle singole attività di cui all'articolo 1, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, effettuato nel ramo medesimo di attività alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

## Art. 4.

*(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)*

1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato, per le imprese artigiane, dalle commissioni provinciali per l'artigianato; per tutte le altre imprese è invece espletato da apposita commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, composta da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, designati dalle organizzazioni più rappresentative delle attività disciplinate dalla presente legge.

## Art. 5.

*(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)*

1. Hanno diritto a ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa

domanda alla commissione provinciale per l'artigianato o, per tutte le altre imprese, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dimostrano di essere iscritti, da almeno un anno, negli albi delle imprese artigiane o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, come ditte installatrici o di manutenzione nel ramo specifico di attività.

2. La domanda, pena la decadenza di tale diritto, deve essere inoltrata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

##### *(Norme di disciplina degli impianti)*

1. Le imprese installatrici sono tenute a eseguire gli impianti a regola d'arte e a utilizzare i materiali occorrenti nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e della legislazione tecnica vigente in materia secondo un progetto, ove previsto, redatto da ingegnere o perito industriale di specifica competenza e regolarmente iscritto nel relativo albo professionale.

#### Art. 7.

##### *(Finanziamento dell'attività di normazione tecnica)*

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le attività di prevenzione di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 6 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. Per ogni anno finanziario la somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta nel capitolo 3029 dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

*(Dichiarazione di conformità)*

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impieganti nonchè, ove previsto, il progetto esecutivo dell'impianto.

2. Sono esclusi dal rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti.

Art. 9.

*(Certificato di abitabilità  
e di agibilità)*

1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità e di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità e, ove previsto, il certificato di collaudo rilasciato da ingegnere o perito industriale di specifica competenza e regolarmente iscritto nel relativo albo professionale.

Art. 10.

*(Deposito presso il comune  
della dichiarazione di conformità)*

1. Qualora nuovi impianti vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione tecnica dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 11.

*(Verifiche comunali)*

1. Per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge il comune ha facoltà di procedere a verifiche anche mediante controlli.

Art. 12.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione.

Art. 13.

*(Sanzioni)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che violano le norme della presente legge sono puniti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 14.

*(Abrogazione e adeguamento  
dei regolamenti comunali)*

1. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Art. 15.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.